



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

CRITERI PER LA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN DEROGA DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI AGLI ARTT.
14 E 15 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 10/02/2004 N.
1, MODIFICATO ED INTEGRATO CON REGOLAMENTI
REGIONALI 27/03/2006 N. 5 E 20/06/2011 N. 3.

Adottati con deliberazione di G.C. n. 34 del 28/02/2012

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente documento disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della commissione consultiva per l'assegnamento di alloggi in deroga di edilizia residenziale pubblica di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento Regionale 10/02/2004 n. 1 modificato e integrato dai Regolamenti Regionali 27/03/2006 n. 5 e 20/06/2011 n. 3.

Art. 2 – Procedure attuative

Le assegnazioni in deroga alla graduatoria per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 14 del citato regolamento regionale modificato ed integrato con i successivi regolamenti regionali avvengono, entro il limite del 25% degli alloggi disponibili nel corso dell'anno così come disposto dal comma 4 del medesimo articolo, sentita prima la Commissione Consultiva costituita a seguito del comma 5, art. 14 del R.R. 10/02/2004 n. 1, modificato ed integrato con R.R. 27/03/2006 n. 5 e 20/06/2011 n. 3;

Con la medesima commissione di cui sopra si procede anche per le assegnazioni in deroga ai requisiti, di cui all'art. 15 del R.R. 10/02/2004 n. 1, modificato ed integrato con R.R. 27/03/2006 n. 5 e 20/06/2011 n. 3.

Art. 3 – Commissione Consultiva

La Commissione con funzioni consultive dovrà essere così composta:

1. Responsabile del Settore Servizi Sociali o suo delegato – Presidente;
2. Esperto nominato dall'Aler – Membro;
3. Esperto designato dalle associazioni di categoria degli inquilini – Membro.

Alle sedute può partecipare, con funzioni consultive, l'Assessore con delega ai Servizi Sociali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Settore Servizi Sociali.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 1 membro e del Presidente.

I pareri sono resi a maggioranza dei presenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dette funzioni verranno svolte da soggetto da lui delegato.

Art. 4 - Relazione Servizi Sociali

Le assegnazioni in deroga alla graduatoria art. 14 e in deroga ai requisiti art. 15 del R.R. 10/02/2004 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni effettuate dai Regolamenti Regionali 27/03/2006 n. 5 e 20/06/2011 n. 3 avverranno previa istruttoria del Servizio Sociale, sulla base di una relazione sociale motivata.

Art. 5 – Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente documento si fa riferimento alle disposizioni del regolamento regionale 10/02/2004 n. 1 modificato ed integrato dai regolamenti regionali 27/03/2006 n. 5 e 20/06/2011 n. 3.